

**Il regolamento EUTR interessa tutti gli operatori e commercianti che trattano il legno e i prodotti da esso derivati provenienti sia da paesi UE, sia extra - UE.**

Il regolamento mira a contrastare il commercio di legname e di prodotti del legno proveniente da tagli illegali, sia nell'UE che all'esterno, vietando l'immissione sul mercato UE di legname illegale e di prodotti da esso derivati.

**A questo scopo il regolamento**

- 1) obbliga gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato UE tali merci ad osservare la "dovuta diligenza", adottando misure che permettano la verifica della legalità dell'origine del legno;
- 2) obbliga i commercianti alla tenuta di un registro con l'elenco dei fornitori e dei clienti per garantire la tracciabilità dei prodotti.

Gli operatori che immettono sul mercato legno o prodotti legnosi provenienti da paesi (o da regioni) a maggior rischio di corruzione devono dotarsi di un sistema adeguato di valutazione e limitazione del rischio, quali gli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione Europea.

Nel caso di operatori che immettono sul mercato solo prodotto regionale o proveniente da regioni limitrofe sarà sufficiente che l'impresa rispetti poche regole di base quali:

- **conservare per almeno 5 anni** tutti i documenti relativi alla provenienza e alla destinazione dei materiali trattati (progetti di taglio, verbali di misurazione, fatture di acquisto e vendita, documenti di trasporto, ecc);
- **richiedere anche ai piccoli proprietari forestali privati una copia del "nulla osta al taglio"**, rilasciato dalla Stazione Forestale competente in modo da tracciare la provenienza del materiale (anche dove non obbligatoria);
- redigere un **Registro delle vendite**, anche in forma semplificata;
- **nel caso di commercio di legna da ardere** (non proveniente da lotti acquistati in piedi direttamente dall'impresa) effettuare sempre una valutazione del rischio, specie per il materiale di provenienza estera, anche richiedendo una prova documentale della provenienza del materiale (autorizzazioni al taglio, ecc).

La norma prevede delle sanzioni. Si invitano pertanto tutti gli operatori coinvolti a prestare attenzione nelle procedure amministrative.

L'Associazione artigiani e piccole Imprese, il Consorzio dei Comuni Trentini, la CCIAA e il Servizio Foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento sono a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it) nella sezione sviluppo rurale/Regolamenti FLEGT ed EUTR

Indicazioni agli operatori forestali  
Regolamento (UE) n.995/2010

## "European Timber Regulation" - EUTR

diligenza dovuta nella filiera del legno

Il Regolamento (UE) n. 995/2010 "European Timber Regulation" (EUTR), denominato anche "**Due Diligence**" (diligenza dovuta), è entrato in vigore il 3 marzo 2013 con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del disboscamento illegale e il commercio ad esso connesso, individuando gli obblighi degli **operatori che immettono per la prima volta legno e prodotti da esso derivati** sul mercato interno, nonché gli obblighi dei commercianti.



*Scopo del presente opuscolo è fare chiarezza sui campi di applicazione del Regolamento, sulle imprese e i prodotti coinvolti, approfondendo il sistema di Dovuta Diligenza e presentando esempi di valutazione e attenuazione del rischio, al fine di preparare gli operatori forestali locali all'implementazione del sistema di controllo.*





## Ambito di applicazione

**Il provvedimento legislativo si applica al legname e ai prodotti derivati dal legno, sia fabbricati che importati nell'UE.**

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento solo alcuni specifici prodotti come quelli riciclati e la carta stampata.

## Chi è interessato?

Il regolamento suddivide i soggetti interessati in due categorie: **operatori e commercianti**.

**Sono operatori** coloro che immettono **per la prima volta** sul mercato dell'UE legno o prodotti da esso derivati.

**Sono commercianti** coloro che acquistano o vendono, a fini commerciali, legno o prodotti derivati già immessi sul mercato interno.

Solo gli operatori sono tenuti ad esercitare la **“diligenza dovuta”** nell'immettere legno nel mercato europeo. Devono cioè adottare tutte quelle misure e procedure che riducano al minimo il rischio di immissione sul mercato UE di legname illegale o prodotti da esso derivati.

**I proprietari forestali che effettuano direttamente le utilizzazioni forestali con vendita di legname allestito e le imprese che acquistano lotti in piedi sono inquadrati come OPERATORI.**

I proprietari forestali che vendono il legname in piedi non sono interessati dall'applicazione del regolamento.



## Operatori

**Il sistema di diligenza dovuta è semplice e può essere elaborato dall'operatore stesso.** Tale sistema di gestione del rischio si basa essenzialmente su tre aspetti:

**Raccolta delle informazioni:** descrizione del prodotto, paese (regione) di raccolta, quantità, nominativo e indirizzo del fornitore, nominativo e indirizzo del commerciante cui sono stati forniti i prodotti legnosi; documenti attestanti **l'origine legale** del legno e dei prodotti da esso derivati.

**Valutazione del rischio:** l'operatore deve analizzare e valutare il rischio di legname illegale considerando i seguenti aspetti:

- specie legnose trattate e paese (regione) di provenienza;
- complessità della catena di approvvigionamento del legname e dei prodotti del legno;
- garanzia di conformità alla legislazione vigente, che può includere una certificazione di gestione forestale sostenibile (PEFC - FSC).

**Attenuazione del rischio:** qualora la valutazione indichi il rischio di presenza di legname illegale, può essere necessario richiedere informazioni e controlli supplementari da parte del fornitore e/o verifiche da parti di terzi.

**I COMMERCianti** sono tenuti a conservare il registro di fornitori e clienti per almeno 5 anni al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti legnosi.



## Autorità competente nazionale

Come stabilito dal DM Mipaaf del 27/12/2012, l'Autorità Competente nazionale preposta all'attuazione dei Regolamenti FLEGT ed EUTR è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

## Controlli EUTR

Per quanto riguarda gli operatori, l'autorità competente verifica il rispetto del regolamento (UE) 995/2010 effettuando:

- a) controlli a campione, comprese verifiche in loco;
- b) l'esame del sistema di dovuta diligenza, incluse le procedure di valutazione e di attenuazione dei rischi;
- c) l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema e delle procedure.

## Indicazioni pratiche per gli operatori

**I proprietari forestali e le imprese dotate di Certificazione PEFC / FSC** sono avvantaggiate in quanto entrambi gli schemi di certificazione sono allineati alle indicazioni del regolamento: **l'applicazione corretta delle procedure previste dalla certificazione garantisce in gran parte il rispetto del regolamento.**

La UE non riconosce alcuno schema di certificazione forestale volontario attualmente disponibile come prova automatica di rispondenza ai requisiti della EUTR, **ma è naturale che gli operatori in possesso di una certificazione di gestione forestale o catena di custodia, saranno considerati meno “rischiosi”.** Entrambi gli schemi di certificazione (FSC - PEFC) hanno già attuato iniziative per garantire agli operatori certificati di non dover attuare ulteriori accorgimenti per rispondere ai requisiti di legalità richiesti.